

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. Atto n. 15 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Atto n. 15.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dell'atto del Governo, rinviato nella seduta del 17 luglio.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori, presidente Ferranti per la II Commissione e onorevole Cova per la XIII Commissione, hanno svolto la relazione introduttiva. Ha quindi avuto inizio il dibattito di carattere generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere (*vedi allegato*).

Mino TARICCO (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro dei relatori teso all'affinamento del testo, propone di prevedere, alla condizione di cui al numero 3 del parere, anziché la mera « possibilità » di un richiamo in sede di prima constatazione della violazione, preliminarmente alla successiva applicazione di sanzioni, la necessità dello stesso richiamo. Infatti, accade sovente che, rispetto a requisiti tecnici, come quelli relativi ai locali di cui all'articolo 8, si registrano differenti valutazioni e interpretazioni in sede ispettiva. Appare pertanto opportuno, come modello generale, prevedere che sia fissato un termine all'operatore per l'adeguamento e solo dopo l'ulteriore mancato adeguamento si proceda all'applicazione di sanzioni. Scopo del provvedimento, infatti, non è quello di elevare sanzioni, ma quello di produrre il rispetto delle relative prescrizioni. Si propone pertanto un approccio culturale più adeguato al perseguimento di tale obiettivo.

Chiara GAGNARLI (M5S), intervenendo sulla proposta di parere dei rela-

tori, ritiene eccessiva la riduzione delle sanzioni prevista dalla condizione di cui al numero 1, relativamente alla mancata comunicazione all'azienda sanitaria locale delle procedure operative *standard*; riterrrebbe semmai ragionevole un dimezzamento delle sanzioni.

Si dichiara altresì contraria alla generalizzata riduzione alla metà delle sanzioni, come richiesto nella condizione di cui al numero 3.

Ritiene inoltre opportuno che siano previste sanzioni, anche se dimezzate, relativamente alla macellazione domestica, a condizione che siano più chiaramente definite le nozioni di « consumo domestico privato » e di « fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne », di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni previste nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, ritiene opportuno prevedere – se non l'abolizione di ogni deroga – almeno una parificazione con la macellazione *standard*, eliminando la inapplicabilità della sanzione disposta dall'articolo 4, comma 1.

Luca SANI, *presidente*, invitando i relatori a valutare, anche sulla base di contatti informali tra i gruppi, un ulteriore affinamento della proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (Atto n. 15).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria 2010, a norma del quale il Governo può adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge comunitaria, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

rilevato che il regolamento (CE) n.1099/1999, all'articolo 23, intitolato alle sanzioni, prevede esclusivamente che gli Stati membri debbano stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del regolamento, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le uniche indicazioni espressamente previste sono nel senso che le sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;

considerato che è auspicabile l'adozione di ogni possibile tutela del benessere dell'animale nell'atto della macellazione e dell'abbattimento in quanto segno di civiltà e di progresso della società;

rilevato, altresì, che in alcuni casi occorre contemperare tale esigenza con la realtà pratica in cui si svolge la macellazione o l'abbattimento dell'animale, evitando di sanzionare l'operatore per mancato rispetto di un precetto la cui osservanza risulta di difficile se non impossibile realizzazione;

preso atto, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel parere di competenza, ha chiesto che lo schema di decreto in esame sia integrato nel senso di prevedere tra le autorità competenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di inserire la cosiddetta clausola di salvaguardia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si ritiene necessario ridurre, all'articolo 3, comma 6, la sanzione correlata alla mancata comunicazione delle procedure operative *standard* all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Trattandosi, infatti, di un'omissione che non incide sulle buone pratiche di macellazione e, quindi, sul benessere animale, sembra più congruo prevedere il pagamento di una somma fissata in un minimo di 100 euro ed in un massimo di 500 euro,

al posto di quella contenuta nello schema in esame, che va da un minimo di 2.000 a un massimo di 6.000;

2. si reputa opportuno non prevedere sanzioni per le fattispecie richiamate:

all'articolo 3, comma 9 – dove viene sanzionata la mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure operative *standard* – considerato che non vengono chiariti con esattezza i termini e le condizioni applicative;

all'articolo 4, comma 4 – dove viene sanzionata la mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di aumentare la frequenza dei controlli e di modificare le relative procedure – in quanto la frequenza stessa non è specificata ed è lasciata ad un'ampia discrezionalità. In subordine, la sanzione dovrebbe essere fissata nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro, al posto di quella attualmente prevista, che è individuata in un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 6.000 euro;

all'articolo 6, comma 3 – dove viene sanzionato l'operatore che fornisce piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri il quale non applica,

in caso di superamento di un limite massimo di animali da macellare, le disposizioni del regolamento contenute nel Capo II (prescrizioni generali) e Capo III (altre prescrizioni riguardanti la macellazione) – in quanto dal regolamento comunitario non risulta chiaramente quali sono i parametri di riferimento per l'applicazione della norma;

3. si reputa necessario ridurre fino alla metà le sanzioni previste per la violazione delle altre fattispecie relative all'abbattimento e alla macellazione di animali in ambito agricolo, prevedendo, altresì, la possibilità di un richiamo in sede di prima constatazione della violazione, preliminarmente alla successiva applicazione di sanzioni;

4. si condivide quanto proposto nel parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto in esame, che ha chiesto di inserire, all'articolo 2, tra le autorità competenti, anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di aggiungere la seguente clausola di salvaguardia: « Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni di applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione ».